



ERSAF

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE



Regione Lombardia

SERVIZIO 05-DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO E AREE PROTETTE

Decreto numero 1007 – Registro Generale del 26-11-2020

N. 89 Settoriale

ORIGINALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI" NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO IN LOMBARDIA E DEFINIZIONE DEL TIPO DI DANNO INDENNIZZABILE PER L'ANNO 2020.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento all'art. 62 e successivi;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell'ERSAF approvato con delibera del CDA n. IV/33 del 31 gennaio 2019 ove è stabilito, fra l'altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l'adozione di decreti;
- visto il decreto del Direttore della Direzione Generale n. 201 del 21 marzo 2019 recante disposizioni concernenti "Individuazione ed approvazione degli atti di competenza della Dirigenza ERSAF", ivi comprese le determinazioni in ordine alla legale rappresentanza in capo al Direttore della Direzione Parco dello Stelvio;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/22 del 21.12.2018 recante in oggetto "Disposizioni a carattere organizzativo 1° provvedimento 2018";
- il Programma delle attività 2020-2022 di ERSAF, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/89 del 28 novembre 2019;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/90 del 28 novembre 2019;
- viste le disposizioni dello Statuto di ERSAF di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/283 del 10 luglio 2017;

RICHIAMATA la legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015 in ordine al recepimento dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'articolo 2;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale n. XI/701 del 24 ottobre 2018, con la quale è stato indicato il dott. Alessandro Nardo quale direttore del Parco dello Stelvio, e la deliberazione n. IV/13 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione di ERSAF, con la quale si è disposto il conferimento formale dell'incarico di direttore del Parco dello Stelvio al dott. Alessandro Nardo, con contestuale assegnazione della responsabilità dell'Unità Organizzativa "Parco dello Stelvio e coordinamento aree protette", con decorrenza 1 dicembre 2018 e termine 30 novembre 2021;

PRESO ATTO della delega della legale rappresentanza del Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 39 del 22 dicembre 2015, n. 47.449 di Repertorio e n. 20.913 di Raccolta, in data 18 aprile 2019, a favore del dott. Alessandro Nardo, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 07 maggio 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. X/7420 in data 28 novembre 2017 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39, il <<Piano di attività 2018-2020>> per il Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente gestore del Parco Nazionale dello Stelvio provvede all'indennizzo dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agrarie ricadenti nel proprio territorio e che, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della Legge 394/91, l'ente approva idoneo regolamento disciplinante le modalità di richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni;

RICORDATO che il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, precedente ente gestore dell'area protetta, con decreti del Presidente del Comitato Lombardo n. 12 del 25/08/2009 e n. 7 del 04/08/2010, ha approvato il "Regolamento per la concessione di indennizzi per danni arrecati dagli ungulati selvatici", prevedendo all'art. 2 successivi atti dispositivi annuali concernenti precisazioni sui tipi di danno indennizzabili e la relativa quantificazione;

EVIDENZIATO che, condividendone scopi, obiettivi e modalità, ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio, quale ente subentrato al Consorzio del Parco nella gestione del Parco in Lombardia, ha recepito i contenuti ed approvato il regolamento di cui sopra, con Decreto n. 1003 del 21/11/2016, provvedendo a definire l'iter per la liquidazione degli indennizzi;

RITENUTO opportuno aggiornare il contenuto del regolamento e delle modalità di presentazione delle richieste di indennizzo;

VISTA la proposta di "Regolamento per la concessione di indennizzi per danni arrecati dagli ungulati selvatici", allegata al presente decreto, rivista parzialmente nei contenuti e nelle modalità di presentazione delle richieste di indennizzo, e ritenuta meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che, ai fini dell'attuazione del procedimento per la concessione di indennizzi per danni da fauna, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento si rende inoltre necessario da parte di ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio provvedere all'individuazione del tipo di danno indennizzabile e alla quantificazione della percentuale indennizzabile, oltre che al relativo stanziamento dei fondi a bilancio;

RITENUTO individuare, quale tipo di danno indennizzabile per l'anno 2020, l'indennizzo per i danni da brucamento a prati a sfalcio, mantenuti in attività di coltivazione da parte di imprenditori agricoli e conduttori dei fondi non imprenditori agricoli (soggetti privati), senza priorità, e definire nel 100% la percentuale di danno indennizzabile;

VISTO l'art. 14 del regolamento che prevede che le domande per beneficiare degli indennizzi siano inoltrate dagli interessati nel periodo compreso, salvo diversa determinazione, tra il 1° aprile e il 30 settembre;

RITENUTO opportuno determinare per la corrente annualità 2020 che le richieste di indennizzo siano presentate dagli interessati entro la fine del mese di gennaio 2021;

CONSIDERATO che gli indennizzi sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

EVIDENZIATO che gli imprenditori agricoli richiedenti - ad eccezione pertanto dei conduttori dei fondi danneggiati che non siano imprenditori agricoli - ai fini della erogazione dell'indennizzo, dovranno fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura (decreto 12102 del 23.11.2016), che informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 19 maggio 2020 "Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

EVIDENZIATO che con tale d.m. 19 maggio 2020 si dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316;

DECRETA

- 1) di recepire le premesse e gli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare il *"Regolamento per la concessione di indennizzi per danni arrecati dagli ungulati selvatici"* (Fissazione delle modalità e procedure per la concessione dell'indennizzo dei materiali per la realizzazione di opere di prevenzione per danni arrecati dagli ungulati selvatici alla produzione agricola, ai prati-pascoli e agli orti all'interno del parco nazionale dello Stelvio-Lombardia) che, unito al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale (all. A);
- 3) di stabilire che per l'anno 2020 è erogabile esclusivamente l'indennizzo per i danni da brucamento a prati a sfalcio mantenuti in attività di coltivazione da parte di imprenditori agricoli e da parte dei conduttori dei fondi non imprenditori agricoli (soggetti privati), senza priorità, definendo nel 100% la percentuale d'indennizzo dei danni segnalati, con possibilità di rimodulazione al ribasso a seconda del numero di richieste che perverranno e all'entità dei danni da risarcire;
- 4) di dare atto che gli indennizzi sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
- 5) di stabilire che i richiedenti imprenditori agricoli, ai fini della erogazione dell'indennizzo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, che informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- 6) di determinare che, per la corrente annualità 2020, le richieste di indennizzo siano presentate da parte degli interessati entro il 31 gennaio 2021;

7) di determinare nell'importo di Euro 64.539,00 lo stanziamento a bilancio a copertura della spesa derivante dal presente provvedimento, mediante l'impegno di spesa movimento n. 2018.4139.1, gestione residui 2018, dando atto che eventuali rimodulazioni, a seguito dell'esito della graduatoria dei beneficiari, saranno oggetto di appositi ulteriori atti.

Lì, 26-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NARDO ALESSANDRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.